

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 Data 02/04/2024	OGGETTO: Parere "PIAO 2024-2026 RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026. "
---	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di Marzo, all'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiesto di esprimere parere in merito al "PIAO 2024-2026 RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026. "

PREMESSO CHE

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di settore e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- l'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";
- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.", disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- l'art. 5 rubricato "percentuali massime di personale in servizio" statuisce che in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, i comuni che si collocano al disotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale che varia a seconda della classe demografica dei comuni, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1; dalla lettura della norma si evince che per i Comuni virtuosi, la legge non consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino al punto di raggiungere immediatamente la soglia media stabilita dall'art. 4 del Decreto, ma di poterlo fare solo gradualmente; per i comuni nella fascia di popolazione tra 3000 – 4999 la percentuale massima di incremento è pari al 27% per l'anno 2023, ed aumenta sino al 2024.

PRESO ATTO E RILEVATO

che l'art. 4C.1 lett. C del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che "il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Che i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Che l'amministrazione non ha ancora approvato il Rendiconto 2023, si conferma l'impianto della programmazione 2024-2026, con le seguenti modifiche:

- a) l'Assunzione di 1 istruttore nell'area Affari Generali part-time (18 h/sett) prevista per l'anno 2024 viene sostituita con un'assunzione per l'anno 2025 full-time di un operatore esperto presso l'ufficio protocollo;
- b) l'assunzione di un funzionario ed EQ nell'area tecnica viene tralata al 2025;
- c) viene espunta per l'anno 2024 l'assunzione di un istruttore nell' area tecnica (18h/sett);
- d) l'assunzione di un funzionario ed EQ nell'area contabile prevista per dicembre 2024 viene tralata a giugno 2025;
- e) l'assunzione di un funzionario ed EQ nell'area della polizia locale part-time (12 h/sett) prevista per l'anno 2024 viene tralata nel 2025;

Per quanto concerne invece l'annualità 2026, in attesa dei nuovi dati contabili in via prudenziale, l'amministrazione non intende programmare alcuna assunzione.

ANNO 2024
ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

Area	Servizio	Tipo Orario	Note	Strategia di copertura del fabbisogno
Funzionario ed EQ	Tecnico	Nuova assunzione full time	Decorrenza dicembre 2024	Concorso
Funzionario ed EQ	Affari Generali	Nuova assunzione part time 18 ore settimanali (50%)	Decorrenza settembre 2024	Concorso
Funzionario ed EQ	Affari Generali	Nuova assunzione full time		Art.19 della L.162/2023 di conversione del D.L. 124/2023
Funzionario ed EQ	Tecnico	Nuova assunzione full time		Art.19 della L.162/2023 di conversione del D.L. 124/2023
Istruttore	Polizia	Nuova assunzione full time	Decorrenza Sett/ottobre 2024	Concorso

ANNO 2024:

- Incremento ore lavorative da 12 a 18 della figura appartenente all'area dei funzionari ed E.Q. - assistente sociale. **Incremento effettuato alla data odierna.**

ANNO 2024
ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO

Area	Servizio	Tipo Orario	Note	Strategia di copertura del fabbisogno
Funzionario ed EQ	Polizia	Nuova assunzione part time	Decorrenza	Art. 1 comma 557 L.

		per un massimo di 12 ore settimanali	maggio/giugno 2024	311/2004
Funzionario ed EQ	Tecnico	Full time	Decorrenza esercizio 2024 Scadenza rapporto a fine mandato del sindaco. Assunzione effettuata.	Art. 110 comma 1 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
Funzionario ed EQ	Affari generali	Part time 24 ore settimanali	Procedura da ultimare - Fondi Ripov	Contratto di somministrazione

ANNO 2025
ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO

Area	Servizio	Tipo Orario	Note	Strategia di copertura del fabbisogno
Istruttore	Affari generali	Nuova assunzione part time 18 ore settimanali	Subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di pari categoria T.I. e Full Time nell'anno 2024	Scorrimento graduatoria
Operatore esperto	Affari Generali Ufficio protocollo	Nuova assunzione full-time	Decorrenza maggio 2025	Concorso
Funzionario ed EQ	Finanziario	Nuova assunzione full-time	Decorrenza Giugno 2025	Concorso
Funzionario ed EQ	Tecnico	Nuova assunzione full-time		Concorso
Operatore esperto	Tecnico	Trasformazione da part time 18 ore settimanali a full time		Trasformazione rapporto di lavoro. Art 3, comma 101 della L.244/2007
Funzionario ed EQ	Polizia	Nuova assunzione part time 12 ore settimanali	Decorrenza ottobre 2025	Concorso

ANNO 2026

Al momento nessuna assunzione programmata.

ATTESO altresì che la dotazione organica a seguito delle modifiche risulterà essere la seguente:

SERVIZIO TECNICO TEMPO INDETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
ISTRUTTORI	36 ore settimanali	Posto coperto
ISTRUTTORI	36 ore settimanali	Posto coperto
OPERATORE ESPERTO	18 ore settimanali con successiva trasformazione da part time 18 ore a full time	Posto coperto per ore 18 settimanali
OPERATORI	18 ore settimanali	Posto coperto
FUNZIONARI ED EQ	36 ore settimanali	Posto da coprire tramite concorso
FUNZIONARI ED EQ	36 ore settimanali	Posto da coprire mediante procedura ex art 19 della L 162/2023 di conversione del D.L. 124/2023

SERVIZIO TECNICO TEMPO DETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
FUNZIONARI ED EQ	part time 24 ore settimanali	Posto coperto mediante contratto di somministrazione
FUNZIONARI ED EQ	36 ore settimanali	Procedura ex art 110 attivata sino a conclusione mandato del sindaco

SERVIZIO FINANZIARIO TEMPO INDETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
ISTRUTTORI	36 ore settimanali	Posto coperto
ISTRUTTORI	12 ore settimanali	Posto coperto
FUNZIONARI ED EQ	36 ore settimanali	Posto da coprire decorrenza giugno 2025

SERVIZIO FINANZIARIO TEMPO DETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
FUNZIONARI ED EQ	part time 12 ore settimanali	Posto coperto

SERVIZIO AFFARI GENERALI TEMPO INDETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
FUNZIONARI ED EQ	36 ore settimanali	Posto coperto
FUNZIONARI ED EQ	18 ore settimanali	Posto coperto

(Assistente sociale)		
n. 5 ISTRUTTORI	36 ore settimanali	Posti coperti
OPERATORI ESPERTI	20 ore settimanali	Posto coperto
FUNZIONARI ED EQ (Bibliotecario)	nuova assunzione part time 18 ore settimanali	Posto da coprire
OPERATORI ESPERTI	nuova assunzione full time	Posto da coprire
FUNZIONARI ED EQ	36 ore settimanali	Posto da coprire mediante procedura ex art 19 della L 162/2023 di conversione del D.L. 124/2023

SERVIZIO AFFARI GENERALI TEMPO DETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
FUNZIONARI ED EQ	part time 24 ore settimanali	Procedura in itinere contratto di scmministrazione

SERVIZIO POLIZIA LOCALE TEMPO INDETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
FUNZIONARI ED EQ	12 ore settimanali	Concorso
ISTRUTTORI	36 ore settimanali	Posto coperto
ISTRUTTORI	36 ore settimanali	Concorso
OPERATORI ESPERTI	30 ore settimanali	Posto coperto

SERVIZIO POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO		
AREA	ORARIO	NOTE
FUNZIONARI ED EQ	part time 12 ore settimanali	

CONSIDERATO

Il Comune di Moliterno come risulta da quanto accertato dall'Ufficio Finanziario (determina n. 338/31 del 29/05/2023) si colloca al di sotto del detto valore soglia avendo un rapporto tra spesa del personale e spese correnti secondo le definizioni dell'art.2 del DPCM 17 marzo 2020, pari al 19,04.

che ai sensi del DPCM, il Comune di Moliterno si colloca nella fascia demografica 3000-4999 e, pertanto, la percentuale da applicare al calcolo del "valore soglia" è pari al 27,20%;

che in conseguenza di ciò, il Comune di Moliterno si colloca nella prima fascia.

Che i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50,

comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001. Il medesimo articolo statuisce altresì che non vi sono limitazioni quantitative nel caso di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.

Che le nuove assunzioni mediante i contratti di somministrazione risulteranno essere coperte da finanziamenti specifici (Fondi RIPOV) e quindi finanziate da risorse provenienti da altri soggetti.

che secondo il D. L. 36/22 come convertito dalla Legge n.79/2022 l'aumento conseguente ai rinnovi dei CCNL afferente la corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tale emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia in base ai quali vengono determinate le facoltà assunzionali degli Enti Locali.

Che dal 2021 le assunzioni coperte da finanziamenti specifici non entreranno nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate così come statuito dall'art. 57, comma 3 septies, del D.Lgs 104/2021, convertito in legge 126/2020, che ha introdotto, una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del D.M. 17.03.2020.

Che il testo dell'art. 57, comma 3 septies, del D.L.104/2020, convertito in legge 126/2020, è il seguente: " a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui commi 1, 1 bis e 2 dell'art.33 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore di soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 – 2026 *rispetta* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020,

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del piano del fabbisogno del personale in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

L'organo di revisione economico-finanziaria

Stefano Del Giudice



Firmato
digitalmente da
DEL GIUDICE
STEFANO
C=IT